



Giovanni Cimbalo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bologna)

L'Albania apre agli accordi di collaborazione con i "nuovi culti"

SOMMARIO: 1. Gli evangelici albanesi a favore della lingua, della cultura, dell'identità e dell'indipendenza - 2. La nuova Costituzione albanese e il ripristino della libertà religiosa - 3. Le trattative per la stipula dell'accordo di cooperazione - 4. I contenuti dell'accordo e i suoi effetti nel rapporto con la legislazione ordinaria a tutela della libertà religiosa - 5. La proiezione dell'efficacia degli accordi nell'area dell'Albania etnica - 6. Gli accordi di cooperazione: un modello esportabile?

1 - Gli evangelici albanesi a favore della lingua, della cultura, dell'identità e dell'indipendenza

L'Albania, paese posto ai confini tra il cristianesimo d'occidente e quello d'oriente e progressivamente islamizzato a partire dal XV secolo¹, di difficile accesso per chi vi si reca dal mare o per terra, appare impenetrabile al protestantesimo di origine europea. Perché vi si manifestino presenze religiose diverse da quelle cristiane o islamiche bisogna attendere gli inizi dell'800 quando la diffusione del protestantesimo riprese vigore con il "Risveglio" che coinvolse le Chiese protestanti europee e poi quelle degli Stati Uniti². Si trattò di un proselitismo basato sulla penetrazione attraverso la propaganda e quindi la diffusione nelle lingue nazionali delle sacre scritture, in modo

¹ **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Nazione e religione in Albania*, il Mulino, Bologna, 1999; **AA. VV.** *Historia e popullit shqiptar*, Tiranë, 1994; **Sh. HYSI**, *Histori e komuniteteve fetare shqiptare*, Mësonjëtorja, Tiranë, 2006; **N. JOTGA**, *Histori e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar*, Saraçi, Tirane, 2004.

² Tra il XVIII e XIX si svilupparono all'interno del protestantesimo movimenti di rinnovamento o di rinascita spirituale che presero il nome di "Risveglio evangelico". Questi si proponevano il ritorno alla predicazione anche attraverso la diffusione della letteratura sacra che risultava essere tanto più efficace quando essa avveniva nelle lingue nazionali, più comprensibili a livello popolare: da qui l'incentivo in tutto il mondo a tradurre sia la Bibbia che il Nuovo Testamento nel maggior numero di lingue possibili. Sul "Risveglio" in generale vedi: **E.G. LÉONARD**, *Storia del protestantesimo, Il declino e la rinascita*, vol. III, I, il Saggiatore, Milano, 1971; **D. MASELLI**, *Tra Risveglio e millennio*, Claudiana, Torino, 1974.



da avvicinare i potenziali fedeli a una rinnovata lettura del messaggio cristiano³.

La diffusione del protestantesimo in Albania passa inevitabilmente attraverso quella dell'educazione e della cultura a livello popolare. La lettura dei testi sacri, il loro commento in comunità di credenti è la pratica di culto per eccellenza e perciò l'alfabetizzazione e la conoscenza della lingua costituiscono una precondizione per l'attività di evangelizzazione. Da qui l'impegno deciso in campo scolastico e dell'istruzione. Ma vi è di più: le caratteristiche della predicazione evangelica, le pratiche di culto concentrate sulla lettura diretta delle scritture da parte dei fedeli rafforza l'opportunità di patrocinare la traduzione in lingua albanese della bibbia e di altre opere liturgiche, incidendo così sullo sviluppo e valorizzazione della lingua che aiuta e sostiene le rivendicazioni nazionali⁴.

Tutta la seconda metà del XIX secolo vede i protestanti albanesi impegnati in questo settore, il che consente ad essi di guadagnare meriti e considerazione in ambito sociale e permette di contribuire al radicamento dello spirito nazionale e alla stessa lotta d'indipendenza che prenderà corpo nel primo ventennio del nuovo secolo.

³ L'iniziativa di tradurre la Bibbia in lingua albanese risale agli anni tra il 1816 e il 1819. Ciò avvenne con l'aiuto e il patrocinio della British and Foreign Bible Society (BFBS) che mise a disposizione 300 sterline. Il lavoro ebbe inizio ad opera di Vangjel Meksi, (1770-1821), insegnante, già autore di un libro di grammatica albanese. Si convenne che la traduzione sarebbe avvenuta nel dialetto albanese di Yanina. Tuttavia Meksi morì senza essere riuscito a completare il suo lavoro che venne rivisto e portato a termine da Gregorio Gjrokastriti, all'epoca Archimandrita di Eubea e sostenitore dell'indipendenza della Grecia dalla Turchia, al quale si deve anche la pubblicazione della traduzione del Vangelo di Matteo nel 1824 e quello del Nuovo Testamento nel 1827. Sul punto vedi: **XH. LLOSHI**, "Të dhëna dokumentare të reja mbi V. Meksën, G. Gjrokastritin dhe K. Kristoforidhin", in *Studime Filologjike* 1973/4, 1974/1, 2; **G. GURGA**, "Dorëshkrimi i pabotuar i "Anonimit Epirot", in *Studi in onore di Antonino Guzzetta* (a cura di Francesca Di Miceli e Matteo Mandalà), Helix Editore, Palermo 2002, pp. 205-207.

Altre traduzioni di grande pregio linguistico sia del Nuovo Testamento che di altri testi sacri si ebbero ad opera di Konstandin Kristoforidhi, grazie alla committenza della *British and Foreign Bible Society* (BFBS). Non vi è dubbio che queste pubblicazioni furono fra quelle che posero le basi della lingua albanese moderna contribuendo ad alimentare il movimento indipendentistico e patriottico del paese. Cfr. **AA. VV.**, *Bibla shqip dhe tradita*, Toena, Tiranë 2004; **XH. LLOSHI**, *Kristoforidhi përmes dokumentimit*, Bota shqiptare, Tiranë, 2005.

⁴ Lentamente il messaggio evangelico penetra negli ambienti religiosi albanesi attraverso la comunità ortodossa. Grazie all'opera di tre missionari americani Gjerasm Qiriazzi si converte al protestantesimo nel 1877. Successivamente, insieme alla sorella Sevastia, dà vita a numerose scuole, soprattutto dedite all'educazione delle fanciulle.



Un ulteriore impulso alla diffusione in Europa del messaggio delle Chiese evangeliche avviene grazie allo sviluppo di un flusso migratorio crescente che proprio in questo periodo coinvolge i Balcani occidentali come molte altre contrade d'Europa in direzione degli Stati Uniti d'America.

È nel nuovo mondo che gli albanesi rafforzano la loro adesione alla Chiesa ortodossa e coltivano la loro autocefalia, iniziando a progettare il distacco della loro Chiesa dal Patriarcato di Costantinopoli, alla ricerca della loro "albanesità"⁵. Nel contatto e nella contaminazione con il mondo religioso degli Stati Uniti e con la ricchezza e articolazione della sua vita religiosa gli albanesi immigrati scoprono il fascino delle nuove religioni, o utilizzano o creano strutture organizzate di quei culti, anche tradizionali, che nel paese non avevano trovato per varie ragioni la possibilità di organizzarsi. Così gli ortodossi albanesi, proprio negli Stati Uniti, danno vita ad una loro prima struttura di Chiesa organizzata che contribuirà non poco a consentire la nascita, col tempo, di una Chiesa ortodossa autocefala d'Albania, distinta dal Patriarcato Ecumenico⁶.

Fenomeno per molti versi analogo è costituito dalla nascita e dal rafforzamento del protestantesimo nella stessa Albania. Di particolare efficacia risulta nell'emigrazione albanese la predicazione evangelica, incidendo in particolare tra appartenenti all'area cultural religiosa ortodossa, tra le più numerose nell'emigrazione e tra le più attente a un messaggio di riscatto e emancipazione anche culturale e politico. Queste pulsioni si legano al crescente nazionalismo che porta con sé la riscoperta e valorizzazione della lingua nella celebrazione liturgica, scaturita dal bisogno di coinvolgere il popolo e inserirlo in un percorso di conversione verso il nuovo culto. Così la predicazione evangelica in Albania entra a far parte di quel movimento politico e di pensiero che si

⁵ Non è un caso che il *cursus honorum* di Fan Noli si sviluppi nella comunità ortodossa dell'emigrazione balcanica negli Stati Uniti e che proprio da Noli venga uno dei contributi più rilevanti alla lotta per l'autocefalia della Chiesa ortodossa albanese.

⁶ Theofan Stilian Noli, già Primo Ministro nel 1924, vescovo della Chiesa ortodossa, nato in una comunità albanese cristiana in Tracia, vicino ad Adrianopoli, conseguì la dignità vescovile nella Chiesa ortodossa negli Stati Uniti. Ritornato in Albania governò il paese dal giugno al dicembre del 1924 e venne rovesciato da Ahmed Zogolli, sostenuto dal Regno di Jugoslavia, il quale successivamente muterà il proprio cognome in Zog. Sul punto diffusamente, **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Nazione e religione in Albania*, cit., p. 49 ss.; **S. BENAR**, *Fan Nolin, siç e kam njohur*, Dituria, Tiranë, 1997. La Chiesa Ortodossa Autocefala d'Albania ha ottenuto il riconoscimento della propria autonomia con il *tomos* del 1937. Si veda a riguardo: *Tomosi patrikanor dhe Sinodik mbi bekimim e Autoqefalisë së Kishës Orthodhokse në Shqipëri, Në vitin shpëtimtar 1937*, nr. 609 i prot., <http://licodu.cois.it/578/view>.



batte per l'indipendenza del paese e, se da una parte lo alimenta, dall'altro ne riceve legittimazione e vede accresciuta la sua capacità di penetrazione nella società⁷.

Tuttavia il ruolo delle religioni tradizionali – mussulmani Sunniti e Bektashi, ortodossi e cattolici – è centrale nello sviluppo delle forze indipendentiste, tanto che i loro leader vengono indicati come garanti del processo costituente⁸. All'ombra del prestigio goduto dalle confessioni religiose e per i meriti guadagnati durante la lotta per l'indipendenza nel 1922 viene aperta a Korça la Missione Evangelica albanese diretta da missionari americani⁹. Uno spiraglio sembra aprirsi con il decreto sull'acquisto della personalità giuridica civile da parte

⁷ È a quest'epoca che risale il radicamento nella tradizione del Paese del protestantesimo, al punto che non pochi degli esponenti di questa confessione religiosa sono annoverati tra i patrioti più attivi tanto da meritare il riconoscimento degli albanesi di tutte le tendenze religiose e l'apprezzamento del Governo della Repubblica socialista albanese che giungerà fino al punto – malgrado la messa fuori legge delle confessioni religiose - di conferire a Gjerasim Qiriazi nel 1987 l'onorificenza di "Maestro del popolo".

⁸ In occasione dell'adozione nel 1920 dello Statuto di *Lushnja* venne istituito l'Alto consiglio (*Këshilli i Lartë*), al quale competeva l'esercizio del potere esecutivo. Quest'organo era composto da quattro persone ed eletto dal Parlamento a maggioranza assoluta per 3 anni, dotato di immunità parlamentare. Ne facevano parte i rappresentanti delle quattro religioni del paese: il Vescovo cattolico *Luigj Bumçi*, il Dede dei Bektashi *Aqif Pashë Elbasani*, il Vescovo ortodosso Dott. *Mihal Turtulli* e il capo della Comunità sunnita *Abdi Toptani*, chiamato a svolgere le funzioni di capo di Stato provvisorio. La decisione di investire i leader delle comunità religiose del compito di rappresentare l'unità dello Stato evidenzia il grande prestigio del quale le comunità religiose e i loro dirigenti godevano e testimonia del ruolo di garanzia dell'unità del paese che le diverse forze politiche attribuivano ai diversi culti. La pari dignità di tutte diverse comunità religiose presupponeva l'accettazione del pluralismo confessionale in uno Stato nel quale si riconosceva tuttavia a colui che rappresentava la comunità religiosa più numerosa un ruolo di *primus inter pares* tra i diversi componenti dell'Alto Consiglio.

⁹ Si trattò in realtà dell'ufficializzazione di una presenza che durava da decenni. La scuola di Korça era stata fondata nel 1887 e aveva attraversato momenti difficili poiché essa era l'unica scuola del paese nella quale si insegnava l'albanese, mentre le altre erano sotto il controllo di greci, turchi, italiani, austriaci, bulgari che insegnavano nelle rispettive lingue. A partire dal 1908 a dirigere scuole vennero chiamati Violet James Bond Kennedy, figlia di missionari della Congregazione di Monastir e il reverendo presbiteriano Phineas B. Kennedy, laureato alla Princeton University dove aveva avuto come docente Woodrow Wilson. Ciò gli permise d'influire sulle decisioni del Presidente USA che alla Conferenza di Versailles del 1919 difese la libertà dell'Albania e pretese il riconoscimento del diritto di autogoverno per gli albanesi. Di quest'opera tutte le componenti della società albanese furono sempre grati alla missione e ne riconobbero il ruolo patriottico.



delle comunità religiose del 1923¹⁰, ma la comunità evangelica è ancora troppo giovane e debole per poter rivendicare un proprio percorso verso l'acquisizione del riconoscimento della personalità giuridica civile. Quanto più lo Stato albanese si involge verso posizioni autoritarie e tende a istituzionalizzare il rapporto con le confessioni religiose, come avviene con la legislazione zoghista¹¹, esso rafforza la scuola pubblica e tende ad escludere la presenza di scuole private; così nel 1933 la scuola di Korça viene chiusa. Malgrado ciò negli anni che seguono il movimento evangelico si sviluppa, alimentato dall'emigrazione di ritorno, che vede la presenza di qualche albanese convertito durante la loro permanenza al di fuori del paese e forte del sostegno di missionari provenienti dal mondo anglosassone, seguendo un percorso non dissimile da quello verificatosi in altri paesi europei, Italia compresa, dai nuovi movimenti evangelici di origine statunitense¹².

Questo comune percorso caratterizza lo sviluppo dei movimenti evangelici nell'Europa meridionale ed orientale durante il ventennio tra le due guerre ed è costellato dalla persecuzione, pressoché continua dei Governi, sostenuta dalle richieste delle religioni tradizionali o stabilite che temono la concorrenza dei nuovi culti e alimentata dalla paura che questi movimenti a carattere religioso possano nascondere una attività sovversiva o comunque ostile ai regimi autoritari che predominavano in tutte le contrade del continente. Particolarmente duro è il periodo dell'occupazione italiana e poi tedesca; gli evangelici albanesi si schierano decisamente contro gli invasori e s'impegnano nella resistenza accrescendo il loro prestigio agli occhi del popolo e nei rapporti con le diverse forze politiche dei partiti di liberazione nazionale.

¹⁰ L'approvazione degli Statuti delle diverse Comunità religiose tradizionali, imposta dalle disposizioni costituzionali e da eventi internazionali, porta nel 1923 all'approvazione della legge sullo Statuto legale delle Comunità religiose con la quale si conferisce la personalità giuridica civile ai diversi culti. V.: *Statuti legal i komuniteteve fetare*, <http://licodu.cois.it/415/view>

¹¹ Si veda a riguardo **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI**, *L'Unione fra l'Albania e l'Italia*, Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi pubblici e privati di Roma (a cura di Silvia Trani), Roma, 2007; **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Nazione e religione in Albania*, cit., p. 249 ss.

¹² Anche in Italia dove pure esisteva una storica presenza della Chiesa Valdese i nuovi movimenti evangelici penetrano attraverso emigrati che nel loro peregrinare nel Nord America avevano conosciuto queste nuove esperienze religiose. Vedi da ultimo **S. LARICCIA.**, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Carocci ed., Roma, 2011, *passim*.



Ma mentre con la fine della seconda Guerra mondiale in occidente le nuove Costituzioni democratiche aprono le porte della libertà religiosa, permettendo, ed anzi in molti casi sostenendo, le attività di propaganda dei nuovi culti¹³, nei paesi dell'Est Europa dove prevalgono Stati di democrazia socialista, come in Albania, si assiste ad una progressiva repressione della libertà delle confessioni religiose¹⁴. Ciò porta in particolare in Albania, alla repressione di ogni confessione religiosa culminata nel 1967 nella soppressione totale di ogni culto e nella dichiarazione di ateismo da parte dello Stato¹⁵, situazione che si protrae fino al 1990 con la fine della Repubblica Popolare d'Albania.

2 - La nuova Costituzione albanese e il ripristino della libertà religiosa

La transizione dello Stato albanese verso un modello di tipo occidentale ha attraversato momenti difficili ed è avvenuto mediante modifiche graduali del quadro di riferimento costituzionale e legislativo, in

¹³ In paesi come l'Italia gli Stati Uniti vollero imporre il pluralismo religioso come antidoto ai rigurgiti autoritari della società italiana tanto da prevedere in un apposito trattato la libertà religiosa per i nuovi movimenti evangelici. V.: *"Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America"*, il 2 febbraio 1948, Legge 18 giugno 1949, n. 385, in Suppl. a Gazz. Uff., 12 luglio, n. 157.

¹⁴ Sulla repressione della libertà religiosa nei paesi dell'Est Europa nell'immediato dopo guerra vedi: **G. BARBERINI**, *Stati Socialisti e confessioni religiose*, Milano, Giuffrè, 1973. Sulla situazione albanese: **G. CIMBALO**, *I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose in Albania*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010.

¹⁵ Il *Dekreti nr. 4337, 13.11.1967 "Mbi çfugizimin e disa dekretëve"* emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della Costituzione del 1946 abroga, entrando immediatamente in vigore, i *Dekreti nr. 743, 26.11.1949 "Mbi komunitetet fetare"*, siç është ndryshuar me dekretin Nr. 3660, 10.4.1943; *Dekreti nr. 1064, 4.5.1950 "Mbi aprovimin e statutit të komunitetit mysliman shqiptarë"*; *Dekreti nr. 1065, 4.5.1950 "Mbi aprovimin e statutit të kishës autoqefale të Shqipërisë"*; dekreti nr. 1066, 4.5.1950 *"Mbi aprovimin e statutit të komunitetit Bektashian shqiptarë"*; dekreti nr.1322, 30.7.1951 *"Mbi aprovimin e statutit të kishës katolike të Shqipërisë"*, çfuqizohen.. Immediatamente dopo la nuova Costituzione, emanata con Nr. 5506, del 28. 12. 1976, all'art. 37 proclama l'ateismo di Stato quale carattere distintivo dell'Albania comunista e al successivo art. 55 vieta ogni attività e l'esistenza stessa di tutte le Comunità a carattere religioso. **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Albania. Le radici della crisi*, Guerini e Associati, Milano, 1997.



particolare, per le norme che concernono la tutela della libertà religiosa¹⁶.

La nuova Carta costituzionale risponde certamente ai criteri fissati dal Consiglio d'Europa per i Paesi che intendono far parte di questo organismo, ma non può considerarsi *octroyée*, come è accaduto per alcuni paesi balcanici, soprattutto per ciò che attiene la natura giuridica e la libertà delle Comunità religiose, nonché la tutela della libertà religiosa individuale e collettiva, perché anzi si colloca in una linea di continuità con le esperienze giuridiche che hanno caratterizzato lo Stato albanese fin dalla sua indipendenza.

Infatti viene riconfermata la laicità dello Stato, già presente nello Statuto del 1913, come il regime del riconoscimento al quale sono sottoposte le Comunità religiose. La Costituzione si muove nel solco della tradizione giuridica del paese che, a partire dal 1923, ha adottato come uno dei suoi caratteri distintivi il pluralismo dei culti, posizione che fa dell'Albania un caso unico non solo tra gli ordinamenti europei, ma anche tra i paesi dove l'Islam è in maggioranza. Questi particolari parametri di civiltà giuridica e istituzionale, questa attenzione al pluralismo religioso, conferiscono all'ordinamento albanese una capacità di stabilizzazione sociale che ha evitato all'Albania le guerre etnico-religiose che hanno caratterizzato l'area slavofona dei Balcani¹⁷

Questo processo di assestamento istituzionale e di stabilizzazione delle garanzie di libertà ha visto inoltre il coinvolgimento sempre più accentuato delle confessioni religiose che hanno via via ricostruito la loro presenza organizzata nel paese, dando nuova validità giuridica ai loro Statuti, attuando un vero e proprio processo di rifondazione, reso necessario dalla soppressione di ogni loro veste giuridica durante il precedente regime¹⁸. In questo contesto

¹⁶ L'Albania giunge solo nel 1998, buon'ultima tra i Paesi dell'Est Europa all'approvazione della Costituzione e può farlo quando il conflitto tra le diverse componenti della società si è ormai stabilizzato, almeno dal punto di vista sociale se non politico. A. BIAGINI, *Storia dell'Albania dalle origini ai nostri giorni*, Bompiani, Milano 1999. Per la ricostruzione del dibattito sulla modifica della Costituzione con particolare attenzione alle norme riguardanti la libertà religiosa: G. CIMBALO, *I Rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose in Albania*, cit, p. 65 ss.

¹⁷ *Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë*, <http://licodu.cois.it/304/view>. Per un commento vedi: ALB JURIS, *Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë me interpretime të gjykatës kushtetuese*, Tirane, 2008.

¹⁸ La comunità Bektashi adotta un nuovo Statuto nel 1993 (<http://licodu.cois.it/628/view>) e così fa anche la comunità sunnita (<http://licodu.cois.it/628/view>). Quella ortodossa mantiene invece quello del 1953 e lo modifica solo nel 2006, appena prima dell'apertura delle trattative con il Comitato Statale per i culti. V.: <http://licodu.cois.it/628/view> <http://licodu.cois.it/628/view>



di grande vivacità religiosa, culturale e politica l'eredità della presenza delle confessioni protestanti nel paese, l'apertura del mercato religioso a nuove presenze, la manifestata volontà dello Stato d'instaurare rapporti di collaborazione con le confessioni religiose concorrono a determinare nel 1992 la rinascita della Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë (VUSH), un'organizzazione che rappresenta le Chiese e le religioni protestanti praticate nel paese. Essa affonda le sue radici nella presenza della Chiesa evangelica in Albania da ben 118 anni e assume a data costitutiva di riferimento il 14 novembre 1892, rivendicando tra i propri fondatori Gjerasim Qiriazzi e Petro Nini Luarasi esponenti eminenti del movimento di Rinascita Nazionale¹⁹.

Mentre il quadro istituzionale si stabilizza le confessioni religiose tradizionali ricostruiscono la loro presenza organizzata nel paese, le nuove confessioni religiose svolgono un'intensa opera di penetrazione e di proselitismo. Per risolvere lo spinoso problema della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati durante il precedente regime, operazione non facile anche a causa dei numerosi passaggi di proprietà di questi beni e delle trasformazioni intervenute col tempo sia per ciò che concerne gli immobili che la proprietà dei suoli, viene istituita l'"Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà" alla quale vanno presentate le richieste relative alla restituzione dei beni confiscati, munite della necessaria documentazione attestante l'antico possesso del bene. L'Agenzia inizia la sua attività nel 1991 e si dà tempo per la presentazione delle domande fino al 2011. Un problema a parte è costituito dalle reliquie e dai documenti storici a suo tempo sequestrati e entrati a far parte del patrimonio artistico e storico nazionale²⁰.

¹⁹ Il 14 novembre 1892 viene creata la Chiesa evangelica di Korça e l'associazione "Fratellanza evangelica d'Albania" anch'essa con sede a Korça. Nello stesso mese iniziano le pubblicazioni del giornale dell'Associazione con il titolo "La lettera della fratellanza" (Letra e Vëllazërisë).

Questa organizzazione acquista maggiore consistenza nel 1922 con la fondazione della Missione evangelica albanese che non riesce tuttavia ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e perciò viene fortemente ostacolata dai governi dell'epoca tanto che nel 1933 deve sospendere le proprie attività. Malgrado ciò alla fine della guerra gli evangelici possono contare su un gruppo di circa 400 fedeli. Malgrado i meriti guadagnati durante la resistenza al nazifascismo la confessione viene ridotta al silenzio dalla modifica costituzionale del 1967 e rinasce solo nel 1992 dando vita alla Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë (VUSH).

²⁰ *Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 7699, 21.4.1993 "Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore"* (Ligj Nr.7981, 27.7.1995), <http://licodu.cois.it/591/view>; *Për tokën* (Ligj Nr.7695, 7.4.1993) <http://licodu.cois.it/599/view>, *Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit* <http://licodu.cois.it/600/view>; *Për privatizimin e banesave shtetërore* <http://licodu.cois.it/601/view>. Queste norme vengono riorganizzate e coordinate con



Nel 1999 viene istituito il Comitato Statale per i culti²¹ che dovrà affrontare tutte le questioni aperte con le comunità religiose e, in particolare, sviluppare le trattative per la stipula di accordi di cooperazione, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione²².

In una prima fase le trattative tra il Comitato e le comunità religiose vedono completamente risolto tra il 2002 e il 2006 il contenzioso con la Chiesa Cattolica in Albania²³, secondo modalità e procedure assimilabili a quelle di altri paesi dell'Est Europa²⁴, non senza l'utilizzazione del principio di laicità soprattutto la dove la soluzione ad alcuni problemi, come ad esempio quello relativo alla tutela dei beni culturali di carattere ecclesiastico di proprietà della

altri provvedimenti via via emanati. Vedi: *Për disa ndryshime në vendimin nr.459, 23.9.1999 të këshillit të ministrave "për krijimin e komitetit shtetëror për kultet"*, <http://licodu.cois.it/604/view>; Per la legge relativa ad attività e ruolo dell'Agenzia oggi: *Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave Ligj, nr. 9235, 29.7.2004* <http://www.akkp.gov.al/ligje.html>

²¹ Il Comitato è composto dal direttore e da quattro membri. La sua struttura organizzativa e il regolamento verranno approvati dal Primo Ministro con successivo provvedimento. V.: *Për krijimin e komitetit shtetëror për kultet, Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 459, in data 23 settembre 1999*, <http://licodu.cois.it/305/view>., ma anche *Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 128 dell'11 marzo 2004*, con la quale sono state apportate modifiche al precedente provvedimento. *Gazeta Zyrtare*, anno 2004, 914–915.

²² Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, *Aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më 21 tetor 1998*, Neni 10.

"1. Në Republikën e Shqipërisë nuk ka fe zyrtare.

2. Shteti është asnjans në çështjet e besimit e të ndërgjegjes dhe garanton lirinë e shprehjes së tyre në jetën publike.

3. Shteti njih barazinë e bashkësive fetare.

4. Shteti dhe bashkësitë fetare respektojnë në mënyrë të ndërsjelltë pavarësinë e njëri-tjetrit dhe bashkëpunojnë në të mirë të secilit dhe të të gjithëve.

5. Marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare rregullohen mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura ndërmjet përfaqësuesve të tyre dhe Këshillit të Ministrave. Këto marrëveshje ratifikohen në Kuvend.

6. Bashkësitë fetare janë persona juridikë. Ato kanë pavarësi në administrimin e pasurive të tyre sipas parimeve, rregullave dhe kanoneve të tyre, për sa nuk cenohen interesat e të tretëve" (<http://licodu.cois.it/304/view>).

²³ Si veda: *Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania sul regolamento delle relazioni reciproche* (<http://licodu.cois.it/308/view>), sottoscritto dalle parti nel 2002.

²⁴ Hanno stipulato accordi sulle relazioni reciproche la Jugoslavia nel 1966, la Polonia nel 1993, la Croazia nel 1996, l'Estonia nel 1999, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia nel 2000, la Slovenia nel 2001-2004., provvedimenti tutti reperibili su <http://licodu.cois.it>. Per una analisi comparata dei Concordati di Giovanni Paolo II si veda per tutti il numero monografico dei *"Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica"* Volume 2, del 1° aprile 1999, con contributi di: A. Krassikov, F. Margiotta Broglio, G. Rumi, R. Astorri, I. C. Ibàn, G. Barberini, A. Hollerbach, R. Palomino, R. Minnerath, A. Talamanca, R. Puza, J. Gaudemet, C. Cardia, S. Raponi, F. Vasini, S. Ferrari.



Chiesa cattolica, utilizza un rinvio alla legislazione ordinaria²⁵, così come per le procedure di riconoscimento della personalità giuridica civile per la quale è necessario per tutte le Comunità religiose un Decreto del Tribunale di Tirana²⁶.

Possono così prendere slancio e vigore le trattative con gli altri tre culti storici del paese - Sunniti, Bektashi, ortodossi – che porteranno alla stipula nel 2009 di accordi di cooperazione²⁷, sostenuti, preceduti e accompagnati da una legislazione ordinaria di sostegno²⁸ e dalla contestuale soluzione di problemi spinosi che sono ancora aperti negli altri paesi che furono di democrazia socialista, quali soprattutto la restituzione alle confessioni religiose dei beni confiscati²⁹.

È proprio agli anni tra il 2005 e il 2006 che risalgono le sollecitazioni ad aprire trattative per la stipula di un accordo di

²⁵ *Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve (ligj nr. 7698, datë 15.4.1993) <http://licodu.cois.it/602/view>; Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore, (legj nr.8053, datë 21.12.1995) <http://licodu.cois.it/603/view>.*

²⁶ *Për procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridikë kishtarë të Kishës katolike (Ligji Nr. 9365, 31.3.2005), <http://licodu.cois.it/571/view>.*

²⁷ *Ligji nr. 10 056, datë 22.01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Islam Shqiptar për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta”; Ligji nr. 10 057, datë 22. 01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta”; Ligji nr. 10 058, datë 22.01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kryegjyshitës Botërore Bektashiane për rregullimin e Marrëdhënieve të ndërsjella”*

L’art. 116 della Costituzione dispone in ordine alla gerarchia delle fonti nell’ordinamento albanese. La natura giuridica di questi accordi è quella di fonti esterne di legge, ratificati dal Parlamento e introdotti nell’ordinamento dello Stato con legge di approvazione. Per quanto riguarda le eventuali modifiche degli accordi è ipotizzabile che lo Stato non possa procedere a una modifica unilaterale se non previa riapertura delle trattativa tra le parti. Questa procedura appare certamente opportuna dal punto di vista politico anche se non obbligatoria dal punto di vista giuridico.

²⁸ Vedi ad esempio: *Për financimin nga buxheti i shtetit të bashkësive fetare, që kanë nënshkruar marrëveshje me këshillin e ministrave (Ligj nr.10 140, datë 15.5.2009)*

²⁹ Per quanto riguarda la restituzione dei beni confiscati vedi: per l’Albania, l’attività dell’Agenzia per la restituzione e il risarcimento della proprietà e i diversi provvedimenti riportati in <http://licodu.cois.it/7/6/4/>. Per un commento G. CIMBALO, *I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose in Albania*, cit. Per la Bulgaria: *Applicazione della legge di restituzione beni ecclesiastici* (<http://licodu.cois.it/4/6/>). Per la Lituania ancora <http://licodu.cois.it/4/6/>. In Romania come nella Repubblica Ceca e in numerosi altri Stati dell’Est Europa la questione della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati costituisce ancora oggi un problema aperto che da luogo anche a vertenze giuridiche. Sul punto G. BARBERINI, *Stato e religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei post-comunisti*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2009, p. 12 ss.



cooperazione tra lo Stato albanese e la Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë (VUSH) che avrebbe costituito il primo riconoscimento della piena eguaglianza giuridica di culti non facenti parte, nei paesi dell'Est Europa, della ristretta categoria dei culti tradizionali³⁰.

3 - Le trattative per la stipula dell'accordo di cooperazione

Le relazioni tra lo Stato e le comunità religiose vengono reimpostate in modo nuovo e originale dopo l'approvazione della Costituzione del 1998, ma in conformità e nel rispetto della tradizione dell'ordinamento albanese, decisamente pluralista in materia di rapporti con i gruppi religiosi³¹. La norma costituzionale, apparentemente simile a quella che caratterizza quella italiana e spagnola, piuttosto che quella belga - tanto cara alla Commissione di Venezia e da questa "sponsorizzata" nei paesi dell'area balcanica³² - costituisce una scelta che sancisce l'accettazione

³⁰ *Nel rapporto del Dipartimento di Stato del 2006 sulla situazione politica in Albania si evidenzia un ruolo attivo dell'Ambasciata e del Governo USA sia nel sovvenzionare le confessioni religiose di minoranza e non tradizionali in Albania, sia nell'intervenire presso il Governo albanese che mediante incontri con il Comitato per i Rapporti con i Culti, al fine di promuovere il pieno riconoscimento dei diritti di libertà religiosa anche per queste confessioni religiose e giungere alla sottoscrizione di Accordi di Cooperazione. U.S. DEPARTMENT OF STATE, Albania, International Religious Freedom Report 2006, <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71364.htm>, (ult. ac. 26.09, 2011).*

³¹ La scelta pluralista dell'ordinamento albanese risale al dibattito per il varo della prima Carta costituzionale del paese, sfociato - come abbiamo visto - nell'emanazione del decreto del 1923 sull'acquisto della personalità giuridica civile da parte delle comunità religiose. Sul punto diffusamente: **G. CIMBALO**, *I rapporti*, cit., *passim*

³² Nello svolgere la sua attività d'indirizzo e assistenza ai paesi dell'Est Europa nel processo di transizione finalizzato a garantire l'esercizio della libertà religiosa e del pluralismo la Commissione di Venezia ha fatto riferimento sovente all'esempio offerto dall'ordinamento belga in materia di relazioni dello Stato con i culti, consigliando l'adozione di leggi generali e unilaterali sulla libertà religiosa, piuttosto che l'utilizzazione di una rete di leggi negoziate con i culti. Non è stata questa la scelta dell'ordinamento albanese che ha rielaborato le esperienze e la tradizione giuridica del paese, adottando la formula degli accordi di collaborazione molto più vicini sia al sistema italiano delle intese ex art. 8 della Costituzione e a quello spagnolo degli accordi di minoranza, riservando alla Chiesa cattolica un accordo di tipo concordatario. Su queste scelte di carattere strategico. Vedi.: **G. CIMBALO**, *Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e Confessioni religiose nei paesi dell'Est Europa*. in *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*. Workshop multidisciplinare Est Europa "Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa", Bologna, 21 - 22 settembre 2007, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 15 - 29.

Sul sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose adottato dalla Spagna: **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**, *Derecho de la libertad de conciencia*, Madrid, Civitas



della libertà di proselitismo, del ruolo "nazionale" delle appartenenze religiose, viste e riconosciute come fenomeno collettivo, come formazioni sociali che rappresentano e costituiscono delle comunità che trovano la loro coesione e convergenza d'interessi nell'accettazione dell'unità nazionale che si concretizza nell'uso della lingua albanese per i riti religiosi, nel possesso della cittadinanza albanese dei ministri di culto e di coloro che ricoprono incarichi direttivi all'interno delle comunità religiose, nello sforzo comune per la salvaguardia dei beni culturali a carattere religioso, in ragione della loro funzione culturale e identitaria, nella lotta comune per l'indipendenza nazionale³³.

In ragione di queste motivazioni lo Stato albanese decide di mantenere con queste formazioni sociali rapporti di cooperazione, nel rispetto dei principi della libertà religiosa e di coscienza, della laicità e della separazione dello Stato dalle comunità religiose³⁴. L'ordinamento della Repubblica d'Albania privilegia l'utilizzazione della legislazione ordinaria per la regolamentazione delle materie che riguardano l'esercizio della libertà religiosa individuale e collettiva³⁵ ma non disdegna di accedere all'utilizzazione di strumenti giuridici particolari per rendere fruibili nel modo migliore tali diritti, quali gli accordi di cooperazione.

In una prima fase il Comitato dei rapporti con i Culti, di concerto con il Parlamento e il Governo ha individuato come prioritario

Ediciones, 2007; **A. CASTRO JOVER**, *Las minorías religiosas en el derecho español*. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, De Soroeta Licerías, Juan Bilbao, 1999, pp. 211-244; **A. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ**, *Estado y confesiones religiosas, un nuevo modelo de relación : (los pactos con las confesiones: leyes 24, 25 y 26 de 1992)*, Madrid, Civitas Ediciones, 1995; **P.C. PARDO PRIETO**, *Laicidad y acuerdos del Estado*, Valencia, Librería Tirant lo Blanch, 2007; **A. TORRES GUTIÉRREZ**, *El desarrollo postconstitucional del derecho fundamental de libertad religiosa en España*, in *Revista de Estudios Políticos*, n. 120, 2003, pp. 243-268.

³³ Questi elementi sono rinvenibili e accomunano i contenuti degli Statuti delle due principali confessioni religiose mussulmane adottate dal 1921 al 1925 e presenti nel già citato decreto del 1923.

³⁴ Del resto al momento di battere la prima moneta lo Stato albanese da alle stampe il biglietto di 50 cent di Franchi che reca sul retro l'immagine di una moschea di una teqe e di una chiesa poste tutte sullo stesso piano a rappresentare l'unità del paese.

³⁵ Si veda a riguardo la legislazione ordinaria emanata in materia di accesso alle trasmissioni radio e televisive da parte delle confessioni religiose: *Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë*, (Ligj nr.7680, datë 3.3.1993), <http://licodu.cois.it/589/view>. Questa norma è ripresa e rafforzata – come vedremo – da quanto previsto negli accordi di cooperazione.

Altrettanto avviene per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica civile alle confessioni religiose attraverso l'utilizzazione della legge sulle ONLUS: Vedi: *Për organizatat jofitimprurëse*, Ligj nr.8788, datë 7.5.2001, <http://licodu.cois.it/610/view>



l'obiettivo di dare un definitivo assetto ai rapporti con la Chiesa cattolica, stipulando un "Accordo per la soluzione delle questioni giuridiche" che costituisce come in altri paesi dell'est Europa, un accordo quadro per le questioni di rilevanza generale e che coinvolgono le relazioni internazionali, affiancando ad esso una serie di norme frutto di una autonoma attività legislativa dello Stato ma collegata all'accordo, oppure effettuando il rinvio a norme di diritto comune di carattere generale³⁶.

Risolto questo problema che ha sempre rivestito un'importanza storica per il paese a causa della natura sovranazionale dell'organizzazione della Chiesa cattolica che ha sempre indotto questa confessione a sottoporsi con riluttanza alle norme di diritto interno concernenti le confessioni religiose³⁷, il Comitato ha aperto una trattativa parallela con Sunniti, Bektashi e ortodossi che ha portato alla sottoscrizione contestuale di tre accordi di cooperazione tra lo Stato e queste comunità religiose³⁸. Gli accordi sottoscritti e poi approvati con apposita legge, pur rispondendo a uno schema comune, contengono all'occorrenza specifiche norme atte a soddisfare particolari esigenze delle diverse Comunità, nel rispetto della tradizione, della loro storia, delle peculiarità organizzative contenuti nei rispettivi Statuti ai quali si fa sovente rinvio³⁹.

³⁶ Subito dopo l'accordo viene emanata una nuova legge sulla tutela del patrimonio storico e dei beni culturali, anche di proprietà ecclesiastica *Për trashëgiminë kulturore*, (Ligji nr. 90 48, 07.04.2003), <http://licodu.cois.it/573/view..> Questa legge fa riferimento all'accordo suddetto nel modificare la precedente legge *Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme*, (Ligji nr. 7867, datë 12.10.1994).

³⁷ La Chiesa cattolica albanese, sostenuta dalla Santa Sede a livello anche diplomatico non riconobbe mai la legislazione zoughista sulle confessioni religiose, rifiutando di dotarsi di uno Statuto che le consentisse di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile. Sul punto **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Albania. Le radici della crisi*, cit., p. 62 ss., p. 127 ss.. Ci volle l'insistenza del Governo comunista albanese per indurre la Chiesa cattolica albanese a dotarsi di un proprio Statuto, tuttavia poi non riconosciuto come tale né dalla gerarchia cattolica del paese né dalla Santa Sede. **G. CIMBALO**, *I Rapporti*, cit., p. 32 ss.

³⁸ Ligj për ratifikimin e "*Marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe kishës ortodokse autoqefale të shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella*", (nr.10 057, 22.1.2009) <http://licodu.cois.it/624/view>; Ligj për ratifikimin e "*Marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe kryegjyshit të botërore Bektashiane për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella*" (nr.10 058, 22.1.2009), <http://licodu.cois.it/623/view>; Ligj për ratifikimin e "*Marrëveshjes ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe komunitetit mysliman të shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella*", (nr.10 056, 22.1.2009), <http://licodu.cois.it/622/view>.

³⁹ È significativo, ad esempio che nel momento in cui si deve dare una definizione delle caratteristiche della comunità ortodossa, all'art. 1 dell'accordo si fa espresso



Ha così preso corpo una legislazione negoziata di grande interesse e di notevole equilibrio, nel totale rispetto del principio di uguaglianza tra i culti, tanto da costituire un possibile punto di riferimento per una ulteriore cooperazione con i culti minori. Una verifica e una conferma di questo orientamento viene dall'accordo negoziato tra il Comitato per i rapporti con i culti e la VUSH che in Albania non rappresenta in realtà un nuovo culto, ma che per la sua storia, si intreccia profondamente – come abbiamo avuto modo di vedere - con le lotte di emancipazione del popolo albanese, la costruzione e la diffusione della lingua nazionale, l'alfabetizzazione del paese, le lotte per l'indipendenza. Anche questo accordo, pur costruito a "ricalco" sui precedenti, contiene – come vedremo alcune significative specificità.

La presenza dei gruppi evangelici, numericamente rilevanti nelle attività culturali, di suoi esponenti negli studi per l'attualizzazione della lingua, per il consolidamento della cultura albanese, ha contribuito in modo rilevante a dar vita ad un'élite che ha segnato profondamente la storia dell'Albania.

Ciò consente di affermare che se si guarda ai due ultimi secoli la VUSH, ovvero le organizzazioni religiose e confessionali che ne fanno parte sono radicate nella tradizione albanese e che è quindi soddisfatto quel criterio che individua nel radicamento sociale di una confessione religiosa il pre requisito necessario affinché lo Stato decida di stipulare accordi di cooperazione, come sancito dalla Carta costituzionale. La diffusione nel paese, la presenza di edifici di culto e di centri di attività sociale, soprattutto di istituzioni scolastiche, costituiscono le ragioni fondanti dell'accordo sottoscritto.

Nell'accedere alle trattative il Comitato statale per i rapporti con i culti ha utilizzato il criterio proprio dell'ordinamento spagnolo per individuare i VUSH come un'unica confessione religiosa, guardando alle attività delle Chiese evangeliche in Albania come a quelle di una "famiglia religiosa" dotata di caratteristiche comuni in quanto a visione del mondo, verità di fede, struttura ecclesiale, missione caritatevole nella società, attività di educazione e istruzione⁴⁰.

rinvio al suo Statuto e che ancora una volta sono le norme statutarie a definire quali siano i luoghi sacri bisognevoli di una particolare tutela, ecc.

⁴⁰ L'ordinamento spagnolo prevede la stipula di accordi di minoranza con enti che rappresentano un'insieme di organizzazioni ecclesiali, riconducibili a un orientamento religioso ampio prova, ne sia che gli accordi stipulati con i protestanti riguardano anche in quel paese un'insieme di Chiese così come avviene per quelli con l'Islam che, anche in questo caso, coinvolgono più di una confessione religiosa di orientamento islamico A. CASTRO JOVER, *Las minorías religiosas en el derecho español*, cit., pp. 211-



La VUSH è stata in grado di esprimere una propria delegazione trattante rappresentativa dell'insieme di quel "cartello" di quella galassia costituita dalla predicazione evangelica che si è ricomposta e riconosciuta in uno Statuto comune adottato a partire dal 1992⁴¹ e che è riuscito a potenziare, coordinare e sviluppare la missione religiosa di tutte le sue parti, radicandosi nella società albanese come comunità riconoscibile da parte delle altre comunità religiose e soprattutto dei cittadini e quindi da parte delle istituzioni⁴².

Le trattative hanno conosciuto alterne vicende e si sono avvalse della preventiva conclusione degli accordi con le comunità storiche e tradizionali presenti nel paese, come ben si rileva dall'analisi puntuale dell'accordo, non senza però che le specificità della VUSH abbiano trovato un riconoscimento o per omissione di alcune problematiche invece presenti negli accordi con le altre comunità o mediante modifiche alle scelte comuni che caratterizzano gli accordi di cooperazione con gli altri culti. Non sembra invece che vi siano richiami o riferimenti a quanto stabilito per la Chiesa cattolica, benché si tratti di un culto cristiano che pure potrebbe avere elementi comuni con quello cattolico, piuttosto che con culti diversi da esso⁴³.

244; **A. TORRES GUTIÉRREZ**, *El desarrollo postconstitucional del derecho fundamental de libertad religiosa en España*, cit., pp. 243-268.

⁴¹ Lo Statuto della VUSH attualmente in vigore è stato adottato nel 1992, riproponendo gli stessi scopi della Vëllazëria Ungjillore del 1892. Dopo aver ribadito che esso si ispira ai medesimi principi teologici all'art 5 afferma che "VUSH ka për qëllim të organizojë, të mbajë e të përfaqsojë një Bashkim kombëtar të kishave, bashkësive, bashkesive të kishave dhe organizatave Unigjillore në Shqipëri, të cilat kanë si qëllim të përhapin Ungjillin në Shqipëri." Una volta definiti gli aspetti organizzativi lo Statuto delinea la configurazione degli organi direttivi, le regole di funzionamento interno, la struttura amministrativa e la gestione delle finanze, le modalità di scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio ad altre confessioni che condividono gli stessi principi e gli stessi scopi della VUSH e viene riaffermato il ruolo direttivo dell'assemblea generale.

⁴² Qui il legislatore albanese sembra far proprio il concetto di *notorio arraigo* tipico dell'ordinamento spagnolo secondo il quale elemento essenziale per il riconoscimento giuridico di una confessione religiosa è che questa sia considerata tale nel comune sentire e venga individuata dai cittadini come una specifica organizzazione confessionale dotata di una propria personalità e di un proprio ruolo in ambito sociale. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**, *Derecho de la libertad de conciencia*, Madrid, Civitas Ediciones, 2007; *Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, derecho común, Actas del I Congreso Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa*, León, 22-23 octubre, 2009, Universidad de León, León, 2010.

⁴³ Succede in altri ordinamenti, come ad esempio in quello italiano, che il modello di riferimento per individuare le tematiche oggetto degli accordi, soprattutto ma non solo per le confessioni protestanti, sia quello rappresentato dalle relazioni con la Chiesa cattolica. Ciò non è avvenuto in Albania in ragione del ruolo centrale assunto



Le ragioni di questa particolare situazione vanno forse trovate nella notevole albanizzazione della struttura organizzativa, del *modus operandi* e delle stesse attività VUSH, al punto da conferire ad essa le caratteristiche di una organizzazione religiosa nazionale, anche se collegata mediante rapporti ecumenici solidi e visibili alle organizzazioni di Chiesa del protestantesimo internazionale⁴⁴.

4 - I contenuti dell'accordo e i suoi effetti nel rapporto con la legislazione ordinaria a tutela della libertà religiosa

L'accordo viene recepito nell'ordinamento albanese con L. nr. 10 394 del 10 marzo 2011, con una procedura analoga a quella utilizzata per le altre comunità religiose, dopo un dibattito nel quale sono stati sottolineati i profondi legami culturali e patriottici della Fratellanza Evangelica la cui attività ha contribuito alla elaborazione della lingua albanese moderna e le cui scuole hanno diffuso cultura e sapere nel paese, nel rispetto delle tradizioni culturali e sempre alimentando l'amore di coloro che le hanno frequentate per il progresso e l'emancipazione dell'Albania⁴⁵. È stato sottolineato che la VUSH non rappresenta un'esperienza estranea al popolo e alla società albanese ma fa parte profondamente del suo vissuto storico e sociale.

L'accordo fa riferimento nelle premesse alle norme utilizzate anche per gli altri culti e in particolare agli artt. 10 e 24 della Costituzione, agli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica

dai culti tradizionali e specificamente albanesi che hanno costituito invece il punto di riferimento solido e certo per tutti gli altri culti che ambiscono a far parte integrante della tradizione del paese, integrandosi nella sua storia e nello specifico vissuto del popolo albanese. Per una ricostruzione delle vicende che hanno portato a questa scelta **G. CIMBALO**, *I rapporti*, cit., *passim*

⁴⁴ L'accordo sottoscritto prende atto e tutela i rapporti internazionali della confessione religiosa, coerentemente con quanto avviene per le altre confessioni le quali, proprio ai fini di garantire questi rapporti hanno visto la concessione, prevista per legge, di un passaporto diplomatico per i loro leader onde consentirgli ad essi la più ampia libertà di movimento Vedi: *Për një ndryshim në vendimin nr. 335, datë 2.9.1997, të këshillit të ministrave, "Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit"*, të ndryshuar, Vendim, nr. 226, datë 5.5.2000, <http://licodu.cois.it/579/view>; *Për një shtesë në vendimin nr.335, datë 2.9.1997 të këshillit të ministrave "Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit"*, të ndryshuar, Vendim nr.49, datë 14.1.2009, <http://licodu.cois.it/580/view>

⁴⁵ Vedi Ligj nr.10 394, datë 10.3.2011 *Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe bashkësisë fetare "Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë" për rregullimin e marrëdhënies të ndërsjella"*, pubblicata sulla "Fletorja Zyrtare e Republikës së shqipërisë", nr. 34 del 7 aprile 2011.



d'Albania e alle sue leggi. Nelle disposizioni generali, relativamente all'oggetto degli accordi viene utilizzata una formulazione che ritroviamo in ognuno degli accordi sottoscritti, mentre una prima differenza si manifesta all'art. 2 là dove si afferma che "La VUSH è la comunità delle Chiese e delle ONG Evangeliche (protestanti) registrate o non, in base alla legislazione vigente, dove sono organizzati individui che professano ed esprimono lo stesso credo religioso"⁴⁶, mentre anche qui nell'art. 2 si parla delle altre comunità come organizzazione di individui, per i Bektashi, di fedeli per i Sunniti mentre per gli ortodossi si fa riferimento all'art. 2 del loro Statuto⁴⁷.

Relativamente agli scopi dell'organizzazione (art.3) essi appaiono identici per tutte le comunità. La sola eccezione riguarda quella mussulmana sunnita che si impegna ad emarginare le posizioni estremistiche presenti al suo interno, in collaborazione con le autorità dello Stato. Così dicasi per l'art. 4 che disciplina l'applicazione dell'accordo, per l'art. 5 che impegna le parti al rispetto del principio di separazione di quello di laicità e delle leggi. Per l'art. 6 che dispone il coordinamento tra gli organi statali e quelli della comunità.

Ritroviamo norme "a ricalco" anche nel capitolo secondo dedicato all'Organizzazione e personalità giuridica e in particolare all'art. 7 concernente le persone religiose e giuridiche. Lo stesso dicasi per l'art. 8 relativo al riconoscimento della personalità giuridica, con la sola differenza che il termine di 30 giorni entro il quale il Tribunale di Tirana deve provvedere al riconoscimento viene spostato al secondo comma del successivo art. 9 per quanto concerne l'accordo VUSH Tale articolo è peraltro identico all'accordo con i Bektashi che chiedono di estendere la protezione dell'accordo (a differenza di Sunniti e ortodossi) anche agli albanesi residenti all'estero e appartenenti al proprio culto. Per quanto concerne i successivi articoli 10, 11 e 12 la loro formulazione letterale non differisce da quella degli altri accordi.

La struttura e la lettera dell'accordo muta per quanto concerne i rapporti finanziari e fiscali contenuti nel capo III. L'art. 13 dell'accordo

⁴⁶ "Vush është bashkësia e kishave dhe OJF-ve Ungjillore (protestante) te regjistruara ose jo në përputhje me legjislacionin në fuqi, ku janë organizuar individë që shfaqin e shprehin të njëjtat bindje e besime fetare" ["VUSH è la comunità delle Chiese e delle associazioni senza fini di lucro Evangeliche (protestanti), registrati o meno in conformità con la normativa vigente, nelle quali sono organizzati gli individui che esprimono lo stesso credo religioso"]. V.: Art. 2 dell'accordo VUSH, *Ibidem*.

⁴⁷ "Neni 2. Kuptimi. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë e kupton dhe e shpreh vetveten ashtu siç përcaktohet në nenin 1 të statutit të saj".

[" Art. 2. Significato. La Chiesa Ortodossa Autocefala albanese comprende ed esprime se stessa come viene definito nel 1° articolo del suo Statuto"]. *Ibidem*.



VUSH sancisce l'obbligo per la Fratellanza, come per le persone giuridiche ad essa collegate, di "registrarsi presso le autorità fiscali, come qualsiasi persona giuridica non-profit, in conformità con la legislazione pertinente", obbligo che ritroviamo negli altri accordi all'art. 14. All'art. 13 è prevista invece in tutti gli altri accordi la possibilità che le Comunità religiose tradizionali ricevano un finanziamento statale stabilito in base ad una specifica legge che attinge alle risorse contenute in un fondo statale per i culti, appositamente creato nel bilancio dello Stato. Vi è invece una totale identità di contenuto, anche formale, tra l'art. 14 dell'accordo VUSH e l'art. 15 degli accordi con le altre comunità religiose per le norme relative allo *status* giuridico e fiscale.

Il capo quarto dell'accordo è dedicato alla cooperazione a vantaggio dei cittadini, riaffermando così la funzione sociale che l'ordinamento riconosce come fine dell'attività delle comunità religiose. Identici i criteri ispiratori delle norme relative alle festività in base alle quali è consentito a tutte le confessioni religiose d'istituire proprie feste, anche non riconosciute e osservate dallo Stato e dai privati. Per quanto concerne gli impegni sottoscritti in materia d'istruzione l'accordo con la VUSH si differenzia dagli altri in due punti. Il primo riguarda l'impegno a educare i figli secondo le scelte religiose dei genitori che è presente in tutti gli accordi, mentre in quello con la VUSH si deve "garantire il diritto dei singoli di essere educati senza alcuna discriminazione, compresa ciò che concerne l'educazione religiosa, nel rispetto del diritto dei genitori ...", ecc. La garanzia richiesta è dunque di carattere generale finalizzata agli aspetti complessivi dell'educazione e con riferimento non tanto all'educazione religiosa, ma anche e soprattutto agli aspetti più generali del processo educativo.

Il secondo elemento di differenza riguarda la materia dell'educazione sessuale, argomento rispetto al quale l'accordo VUSH si allinea con quello stipulato con i mussulmani Sunniti e gli ortodossi, piuttosto che con quello con i Bektashi come di solito avviene. Quello con i Bektashi prevede tra le materie di insegnamento nella scuola confessionale l'educazione sessuale.

Identiche a quelle degli altri accordi le norme in materia di attività sociali (art. 17) e di beneficenza (art. 18). Per quanto riguarda la libertà di espressione e il diritto all'informazione (art. 19 accordo VUSH) questo accordo si differenzia dagli altri la dove al terzo comma fa riferimento utilizzare. Infine sono da considerare equivalenti nella loro formulazione le norme a tutela degli edifici di culto e dei luoghi dedicati alle celebrazioni di riti religiosi.



Il capo quinto dell'accordo è dedicato alla proprietà e proprio per quanto concerne questa delicata materia dobbiamo segnalare alcune differenze dagli altri accordi. L'art. 21 garantisce il diritto di proprietà affermando che "Lo Stato riconosce alla comunità VUSH il diritto sui beni mobili e immobili"; i corrispondenti articoli degli accordi con le altre confessioni religiose, dopo aver ripreso questa affermazione si soffermano sul problema della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati dallo Stato, compresi gli oggetti di culto, i luoghi santi, le cose e gli archivi confiscati durante il regime comunista. A tal fine gli accordi di collaborazione richiamano l'attività dell'Agenzia per la Restituzione e del Risarcimento delle proprietà con riferimento alla documentazione posseduta dall'Archivio di Stato nei casi controversi.

Relativamente alla tutela del patrimonio religioso l'art. 22 dell'accordo VUSH e i corrispondenti articoli 23 degli altri accordi di cooperazioni relativi alla stessa materia presentano fra loro non poche difformità conseguenti alla diversa struttura e configurazione del patrimonio religioso pregresso. Rileviamo che per quanto concerne l'accordo VUSH l'impegno a restituire i beni confiscati dal regime comunista viene spostato in questo articolo⁴⁸. Gli accordi relativi alle

⁴⁸ Neni 22. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare

1. Republika e Shqipërisë njih trashëgiminë morale dhe pasurore të besimit që përfaqëson VUSH.

2. Shteti do t'i kthejë dhe kompensojë bashkësisë VUSH të gjitha pronat e konfiskuara nga regjimi komunist.

3. Në rastet kur objektet e kultit të bashkësisë VUSH nuk gjenden të regjistruara në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (provojë) nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit.

4. Objektet e kultit që kanë statusin e monumentit të kulturës, i kthehen në pronësi dhe përdorim bashkësisë VUSH dhe për çdo ndërhyrje të mundshme që do të bëjë Instituti i Monumenteve të Kulturës, duhet të bashkëpunojë me të.

5. Shteti mund marrë në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhore dhe vetëm pasi të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e bashkësisë VUSH.

6. Këshilli i Ministrave, duke u bazuar edhe në mendimin e bashkësisë fetare ungjillore VUSH bashkërendon përpjekjet në të ardhmen, për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit të bashkësisë VUSH që bartin vlera të kulturës kombëtare materiale e shpirtërore.

7. Shteti lejon ushtrimin e veprimtarisë fetare në një objekt të kultit që është trashëgimi kulturore kombëtare, në përputhje me legjislacionin në fuqi .

[Articolo 22. La tutela del patrimonio religioso.

1. La Repubblica di Albania riconosce l'eredità morale e materiale del credo che rappresenta VUSH.

2. Lo Stato risarcirà e restituirà alla comunità VUSH tutte le proprietà confiscate dal regime comunista.



altre comunità religiose contengono infatti garanzie differenziate, come ad esempio la partecipazione dello Stato alle spese di restauro dei beni immobili ai sensi della legge che tutela l'identità culturale, che è un provvedimento di diritto comune⁴⁹.

Il capo VI dell'accordo di cooperazione contenente le disposizioni transitorie e finali riguarda le norme relative alla risoluzione delle controversie (art. 23). A riguardo dopo norme comuni a tutti gli accordi che riguardano la ricerca di soluzioni concordate, l'accordo VUSH contiene come quello con i Bektashi la previsione del riconoscimento di una funzione di mediazione delle controversie al Comitato Statale per i Culti. Relativamente invece alle disposizioni finali (art. 24) l'accordo VUSH richiama la funzione di controllo a ratifica assicurata all'Assemblea della Fratellanza Evangelica che possiede anche il potere di scioglimento dell'organizzazione.

Come abbiamo avuto modo di verificare nel commento puntuale delle norme dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla VUSH esso non si discosta dallo schema adottato per i culti tradizionali albanesi; non solo ma soluzioni tecniche sperimentate vengono letteralmente riproposte. Eppure non possiamo parlare di un provvedimento "fotocopia", in quanto emergono alcune specificità significative, coerenti alle differenti impostazioni della VUSH a livello generale.

Colpisce il ricorso frequente al rinvio a quanto disposto dalla legge ordinaria nella convinzione che il fenomeno religioso non ha per forza bisogno di norme speciali per essere tutelato e questa impostazione avvicina l'accordo VUSH a quello con i Bektashi con il quale si riscontrano, a volte, identiche formulazioni.

3. Nei casi in cui gli oggetti di culto della comunità VUSH, non siano registrati presso gli Uffici delle Proprietà Immobiliari, per l'Agenzia del Restituzione e di Risarcimento faranno fede i documenti dell'Archivio Centrale dello Stato.

4. Gli oggetti di culto che hanno lo status di monumento culturale, torneranno di proprietà e uso alla VUSH e per ogni possibile interferenza dell'Istituto dei Monumenti Culturali viene chiesta la collaborazione della VUSH

5. Lo Stato può utilizzare un oggetto di culto solo per prevalenti interessi pubblici e solo dopo aver ottenuto l'approvazione preventiva della comunità

6. Il Consiglio dei ministri, con il parere della comunità religiosa evangelica VUSH coordinerà gli sforzi futuri per identificare, valutare e proteggere i beni culturali e gli edifici di culto della comunità VUSH secondo il loro valore carico di cultura materiale e spirituale.

7. Lo Stato consente l'uso per l'esercizio di attività religiosa ad un oggetto di culto che è parte dell'eredità culturale nazionale, in conformità alla legge applicabile".] *Ibidem*.

⁴⁹ *Për trashëgiminë kulturore*, (Ligji nr. 9048, 07.04.2003), <http://licodu.cois.it/573/view>



Vi è tuttavia un elemento di forte distinzione da ogni altro accordo e riguarda la mancata richiesta da parte della VUSH di un finanziamento statale per le proprie attività di culto, previsto invece per tutte le altre comunità religiose. Questa scelta comporta il rifiuto di ogni facilitazione o finanziamento a meno che esso non derivi dall'applicazione della legislazione di diritto comune, determinando per la confessione religiosa un trattamento alla pari rispetto a quanto avviene per analoghe attività svolte da soggetti non religiosi come le ONG⁵⁰. Un tal modo di operare ci permette di collocare la VUSH tra le comunità religiose più aperte del paese, se non fosse per il fatto che, a differenza di quanto avviene per i Bektashi, non vi è alcun riferimento all'educazione sessuale tra le attività per le quali si richiede di poter svolgere una funzione di formazione, a dimostrazione che nel panorama delle comunità religiose albanesi quella Bektashi è la più vicina ai valori sociali e culturali dei paesi occidentali. Questa considerazione riapre il dibattito sul pluralismo in ambito islamico, dimostrando ancora una volta la miopia di cui sono affetti tutti coloro che, a livello sociale come a livello politico, si ostinano a vedere come una realtà unica, dotata d'identiche caratteristiche, il mondo islamico⁵¹.

Questa volta, nei fatti, l'esame delle attività e delle posizioni delle differenti comunità religiose albanesi fornisce ancora una volta una lezione a studiosi e osservatori occidentali che si ostinano a guardare con sufficiente distrazione e sostanziale ignoranza alle esperienze di questo ordinamento.

5 - La proiezione dell'efficacia degli accordi nell'area dell'Albania etnica

⁵⁰ Del resto questa posizione è conforme al comportamento delle Chiese e comunità evangeliche in tutto il mondo, le quali sostengono la netta separazione tra Stato e Chiesa e considerano come un elemento distintivo e qualificante che i fedeli si facciano carico del sostegno, anche finanziario, del loro culto, dell'organizzazione ecclesiale, delle attività di Chiesa, a partire da quelle a carattere sociale. In buona sostanza per gli evangelici lo Stato per sua vocazione è laico e pertanto tutte le attività di culto devono reggersi sulla contribuzione volontaria di membri e simpatizzanti della confessione. Sul punto: *Chiese e società: compiti e vocazione* (a cura di H. Milkau, F. Negri), Claudiana, Torino, 2007.

⁵¹ G. CIMBALO, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*. in *Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa*, Omaggio alla memoria di Francesco Castro, Roma 22 maggio 2008 (a cura di R. Aluffi Beck-Peccoz), Giappichelli, Torino, 2011, pp. 71-104.



A conclusione di questa analisi ricostruttiva viene da chiedersi quanto il modello albanese di regolamentazione dei rapporti con le diverse comunità religiose rappresenti un'esperienza esportabile, soprattutto per quanto riguarda le entità statali che ricadono nell'area cosiddetta dell'"Albania etnica"⁵², ma anche per i paesi dell'area balcanica che vedono la presenza di consistenti minoranze caratterizzate da una composizione etnico religiosa coesa, al punto da essere definite delle comunità religiose⁵³ piuttosto che delle confessioni religiose⁵⁴.

⁵² Si definisce Albania Etnica lo spazio abitato da popolazioni a maggioranza albanese oggi ricompreso in parte nel territorio montenegrino confinante con l'Albania, il Kosovo e una vasta area estesa in direzione della Serbia, parte della Macedonia e la regione della Çamëria o del sud Epiro, attualmente facenti parte della Grecia. Su questi territori alcune comunità religiose albanesi proiettano la loro giurisdizione, prova ne sia che hanno ottenuto d'inserire per i fedeli facenti capo alla comunità la protezione per persone che vivono all'estero. È questo il caso di Bektashi e della Fratellanza Evangelica.

Per comprendere la portata di questa disposizione non va dimenticato che il centro mondiale dei Bektashi a sede a Tirana e che quindi la comunità albanese rappresenta un punto di riferimento per i circa 8 milioni di Bektashi che vivono in vari paesi e che in ragione di questa previsione possono trovare accoglienza in Albania; va inoltre tenuto conto dell'influenza a livello diplomatico che il Governo albanese può esercitare nei confronti dei paesi limitrofi per tutelare i diritti delle minoranze religiose. Analogo discorso vale per la Fratellanza Evangelica che ha richiesto e ottenuto la medesima clausola in ragione della dimensione internazionale della sua organizzazione e della sua collocazione negli organismi internazionali delle confessioni protestanti. La proiezione della protezione dell'Albania al di là dei suoi confini risponde a un'aspirazione del paese a fungere da punto di riferimento per tutta l'area dell'Albania etnica e ciò può rappresentare per certi versi una garanzia per la stabilità dell'area, se e nella misura in cui essa riesce a svolgere una funzione moderatrice verso i movimenti nazionalisti filo albanesi dei paesi vicini.

La Chiesa ortodossa autocefala d'Albania rispetta invece il territorio canonico delle altre Chiese ortodosse le quali esercitano la loro giurisdizione dei rispettivi territori e anche i mussulmani Sunniti lasciano il campo alle rispettive organizzazioni confessionali degli Stati dove essi sono presenti. È questa la ragione che spiega l'assenza di questa disposizione dal testo dei loro accordi. Sull'Albania di oggi: **A. BIAGINI**, *Storia dell'Albania contemporanea*, Bompiani, Milano, 2005.

⁵³ Sul diverso significato assunto nel tempo e nei diversi ordinamenti d'Europa del termine confessione religiosa vedi: **G. CIMBALO**, *Integración de los migrantes: un Islam plural para Europa (Reelaboración de los rasgos ordinamentales de la noción de "culto" y de "confesión religiosa" desde la perspectiva de la UE)*, in *Estudios sobre la integración de los inmigrantes* (E. Álvarez Conde, A.M. Salazar dela Guerra, Directores), Instituto de Derecho Público Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2010, pp. 75-98.

⁵⁴ La natura anche etnica delle confessioni religiose in Albania fa optare per l'utilizzazione del termine comunità religiosa che risulta essere comprensivo di quello di confessione, del resto storicamente utilizzato nella legislazione del paese a partire dal ricordato decreto del 1923 sul riconoscimento della personalità giuridica delle



Una riflessione va fatta a proposito del Kosovo⁵⁵ il quale, dopo un percorso travagliato dispone di una Costituzione e di una specifica legge sulla libertà religiosa⁵⁶, le quali “costituiscono ad oggi il complesso normativo di cui il Kosovo si è (auto, o meglio è stato) etero dotato in materia di libertà religiosa”⁵⁷. La legge sulla libertà religiosa del 2006 sancisce l’assenza di una religione di Stato e la separazione delle confessioni dallo Stato (art 5, c. 1 e 2). Elenca poi le comunità religiose presenti in Kosovo: la Comunità Islamica del Kosovo, la Chiesa Ortodossa Serba, la Chiesa Cattolica Romana, la Comunità Religiosa Ebraica, la Chiesa Evangelica (art. 5, c. 4), alle quali si offre protezione e sostegno per l’esercizio del culto. Tuttavia le forme organizzative che una confessione religiosa può assumere sono anche quelle di comunità di persone o di unione di comunità religiose e la legge sembra concedere a riguardo, almeno teoricamente, le più ampie possibilità di scelta tra le diverse soluzioni, il che dovrebbe consentire ai culti minori o a quelli di più recente insediamento sul territorio di scegliere la soluzione più congeniale⁵⁸.

comunità religiose e ribadito negli Statuti via via adottati dalle Comunità religiose albanesi.

⁵⁵ Per comprendere la complessa struttura istituzionale del Kosovo è essenziale l’esame degli accordi di Dayton oggi in <http://licodu.cois.it/1/view>. Per il testo della Costituzione del 2008, *Constitution of the Republic of Kosovo*, <http://licodu.cois.it/4/view>. Per un’analisi e un commento: **Q. LOBELLO**, *La libertà religiosa in Kosovo*, cit., *passim*.

⁵⁶ Per il testo della legge sulla libertà religiosa in Kosovo: *Law on freedom of religion in Kosovo*, <http://licodu.cois.it/6/view>; per la versione albanese della medesima legge *Për lirinë fetare në Kosovë*, Ligji nr. 02/L-31, Per la pubblicazione della legge nel 2006, *Regulation no. 2006/48, on the promulgation of the law on freedom of religion in Kosovo*

⁵⁷ Cfr.: **Q. LOBELLO**, *La libertà religiosa in Kosovo*, cit., p. 331.

⁵⁸ La legge previgente n. 22/1953 della Repubblica Federativa di Jugoslavia tutelava il diritto di libertà religiosa, stabiliva quale dovesse essere l’assetto dei rapporti Stato – Chiese e considerava confessioni registrate la Chiesa Cristiana Battista, la Chiesa Cristiana Avventista, la Chiesa Evangelica Metodista, la Chiesa Pentecostale, la Chiesa Cristiana Evangelica e altre organizzazioni religiose. *Legge fondamentale sullo statuto giuridico delle comunità religiose, n. 22/1953*, <http://licodu.cois.it/241/view>.

La dissoluzione dello Stato Federale azzerava la situazione pregressa e il riconoscimento rimaneva garantito dalla disposizione n. 22 dell’UNMIK del 1999 sulla concessione della personalità giuridica civile alle ONG, vigente nel territorio del Kosovo. UNMIK/RREG/, *Rregullore nr. 22, 15 nëntor 1999, Për regjistrimin dhe funksionimin e organizatave joqeveritare në Kosovë*, http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A1999regs/RA1999_22.htm

L’instaurazione del protettorato sul Kosovo da parte delle Nazioni Unite portava all’approvazione nel 2006 di una legge sulle comunità religiose la quale prevedeva una procedura specifica per le comunità religiose che chiedono il riconoscimento della personalità giuridica civile e ciò faceva sì che la successiva legge del Kosovo sulle



Invece la legge azzerava i riconoscimenti precedenti e richiedeva una nuova iscrizione per l'ottenimento della personalità giuridica dalla quale risultano essere al momento esclusi proprio i culti minori: ciò perché non vi era e non vi è chiarezza sui requisiti che una comunità religiosa deve possedere perché la richiesta d'iscrizione venga accettata, tanto che l'autorità governativa kosovara ha ancora recentemente rifiutato di riconoscere la personalità giuridica alla Chiesa evangelica⁵⁹.

Alla luce di queste considerazioni ben si comprende la necessità di una modifica della legge, anche se non vi è alcuna garanzia sull'orientamento del legislatore e sul peso che sulle sue scelte avranno le Nazioni Unite quando nel novembre 2011 verranno discusse le modifiche alla legge⁶⁰.

ONG escludesse dalla procedura di riconoscimento da essa prevista proprio le comunità religiose, in quanto tale materia era già regolata dalla legge prima ricordata. Cfr.: *Ligji për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare*, nr. 2009/03-L-134, neni 1, pika 2.

⁵⁹ La legge 2007 non fissa un numero minimo di aderenti per ottenere il riconoscimento; non fa chiarezza sulla denominazione che le confessioni religiose devono possedere (ovvero se devono comprendere la parola Kosovo nella loro denominazione); quali devono essere i rapporti con le organizzazioni ecclesiastiche sovranazionali o se esse possono essere delle filiali di organizzazioni straniere che utilizzano cittadini stranieri per operare in Kosovo..

Il mancato riconoscimento ha delle conseguenze in relazione alla legge sui cimiteri (art. 16). La legislazione vigente in territorio kosovaro prevede cimiteri gestiti a base confessionale e riservati ai fedeli che afferiscono al rispettivo culto. Non è perciò possibile per le comunità o confessioni prive di riconoscimento disporre di propri cimiteri. Inoltre il mancato riconoscimento incide sull'assistenza religiosa ai malati negli ospedali (art. 23) e sull'esercizio della libertà religiosa da parte di militari e appartenenti alle forze di polizia (art. 24); in quanto essi non possono godere dell'assistenza religiosa se appartenenti a culti non riconosciuti. L'assenza di riconoscimento si riflette infine sulla gestione delle proprietà delle comunità religiose e sulla possibilità di ottenere finanziamenti e di essere soggetti a controlli su come verrebbero utilizzate tali risorse (art. 25), con gravi conseguenze sulle concrete possibilità di svolgimento delle loro attività..

In conclusione la legge non pone alcun limite e non permette nessun controllo dei piccoli gruppi di persone che richiedono il riconoscimento come organizzazione religiosa, anche se in realtà questi vogliono utilizzare tale veste come copertura per le loro attività; assegna inoltre una particolare tutela alla segretezza della confessione per quelle religioni che la prevedono.

⁶⁰ Molto si discute e si è discusso sul ruolo dell'ONU e sulla sua amministrazione diretta in Kosovo. Sul punto vedi: **G. H. FOX**, *Humanitarian Occupation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008; **I. INGRAVALLO**, *Il Consiglio di Sicurezza e l'amministrazione diretta di territori*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008; **C. STAHN**, *The Law and Practice of International Territorial Administration, Versailles to Iraq and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008; **E. ARINELLI, G. SCOTTO**, *La guerra del Kosovo. Anatomia di un'escalation*, Roma, Editori Riuniti, 1999; **CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES**, *The CEPS plan for the Balkans* (a cura di M. Emerson, D. Gross), CEPES, Bruxelles, 1999.



Alla luce di questa ricostruzione ben si comprende perché l'accordo stipulato in Albania con la Fratellanza Evangelica cerchi di estendere il suo ombrello protettivo anche ai correligionari residenti nel Kosovo, in attesa che essi possano dotarsi di una propria struttura confessionale riconosciuta dalla legge.

Questa forma di protezione contenuta nell'accordo di cooperazione stipulato in Albania si estende anche alla Macedonia, la cui Costituzione del 1992 sancisce la separazione tra lo Stato e le confessioni religiose⁶¹. Nel 1997 era stata approvata una prima legge sulle Chiese, le comunità e sui gruppi religiosi, la quale riconosceva la Chiesa ortodossa macedone, la Comunità islamica, la Chiesa cattolica, la Comunità ebraica e la Chiesa metodista e consentiva il riconoscimento di altre comunità o gruppi, che ricorrendo a condizioni specificate dalla legge e a discrezione dell'esecutivo, potevano registrarsi ed essere riconosciuti. La legge proibiva qualunque attività o rito religioso compiuto da comunità o gruppi non registrati e richiedeva la firma di cinquanta cittadini macedoni per la registrazione dei gruppi religiosi⁶². Per contrastare le pretese della Chiesa ortodossa serba di continuare ad operare in Macedonia, entrando così in contrasto con la neonata Chiesa ortodossa Macedone che aveva dichiarato la propria autocefalia, la legge vietava l'esistenza di più organizzazioni nell'ambito dello stesso culto, discriminando in tal modo non solo una delle componenti ortodosse del paese, ma anche i Bektashi. Questa comunità religiosa, storicamente presente in Macedonia, accoglieva le pretese dei mussulmani Sunniti che, in applicazione di quanto disposto dalla legge dello Stato sulle comunità religiose, inserivano d'ufficio, incamerando i loro beni, i mussulmani di ogni scuola in una comunità che racchiude tutti. Ciò è avvenuto malgrado esistano, in particolare in Macedonia, profonde differenze di orientamento, anche confessionale, tra i Bektashi, tradizionalmente schierati su posizioni moderate e laiche e la

⁶¹ L'art. della Legge del 2006 che regola la materia è il 19:

"The freedom of religious confession is guaranteed.

The right to express one's faith freely and publicly, individually or with others is guaranteed.

The Macedonian Orthodox Church and other religious communities and groups are separated from the state and are equal before the law.

The Macedonian Orthodox Church and other religious communities and groups are free to establish schools and other social and charitable institutions, by ways of a procedure regulated by law".

Per il testo della Costituzione macedone in lingua inglese, <http://licodu.cois.it/23/view>

⁶² Per il testo della legge macedone sulla Libertà religiosa del 2006 attualmente in vigore vedi: <http://licodu.cois.it/512/view>



componente sunnita macedone, su posizioni molto vicine all'islamismo tradizionale panarabo, fondamentalista, di tipo wahabita, ma che hanno svolto un ruolo assolutamente centrale nella guerra d'indipendenza dopo la dissoluzione della Jugoslavia⁶³.

Queste disposizioni della legge hanno avuto conseguenze negative anche per il riconoscimento delle diverse confessioni protestanti, le quali non sono riuscite a registrare le loro Chiese, non ottenendo così le necessarie garanzie per i loro dipendenti e impiegati.

In tal modo è stato violato anche il paragrafo 16. 3 dell'Atto finale di Vienna, che impegna anche la Macedonia, che lo ha sottoscritto, a "garantire su loro richiesta alle comunità di credenti, che praticano o si preparano a praticare la loro fede all'interno del quadro costituzionale degli Stati, il riconoscimento dello Statuto di cui godono nei paesi di origine"⁶⁴. Inoltre la legge vietava ai ministri di culto di celebrare riti e funzioni anche in privato, di indossare l'abito talare (art. 18)⁶⁵, ma quel che è più grave, impediva e impedisce tutt'ora la costruzione di edifici di culto a quelle confessioni che non possiedono il riconoscimento⁶⁶. Si è giunti al punto che nel 2002 il Governo Macedone ha requisito due Teqe della comunità Bektashi e ne ha conferito la proprietà alla Comunità

⁶³ Sul punto **K. IVANOVA PETROVA**, *La Corte Costituzionale della Repubblica macedone dichiara illegittimo l'insegnamento della religione nella scuola pubblica*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2009, pp. 2-3.

⁶⁴ Si veda a riguardo *Documento della riunione di Copenhagen della conferenza sulla dimensione umana della CSCE*, in particolare il punto 9.4. <http://www.osce.org/it/odihr/elections/14304> (ultima visita 3 10.2011). In generale: **G. BARBERINI**, *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, il Mulino, Bologna, 2007; **ID.**, *La Politica del dialogo. Le carte Casaroli sull'Ostpolitik vaticana* (a cura di G. Barberini), il Mulino Bologna, 2008; **ID.**, *La libertà di religione nel processo di democratizzazione degli Stati dell'Europa centrale ed orientale*, in **S. FERRARI, W. COLE DURHAM JR., E.A. SEWELL**, *Diritto e religione nell'Europa postcomunista*, il Mulino Bologna, 2004, pp. 9-30.

⁶⁵ Al paragrafo 3 dell'at. 18 della legge del 1997 si specifica che i riti religiosi, la preghiera e le altre forme di culto di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo possono essere eseguite e organizzate solo da parte di un religioso appartenente a una Chiesa, a una comunità religiosa a un gruppo religioso riconosciuto nella Repubblica di Macedonia o su autorizzazione di questa. V.: <http://licodu.cois.it/435/view>

⁶⁶ Il mancato riconoscimento come Chiesa, comunità o gruppo religioso impedisce di possedere beni e quindi di acquistare i terreni necessari alla costruzione di edifici di culto, di possedere immobili da adibire ad attività di culto, di ristrutturarli o ampliarli, di presentare richiesta d'inserimento nei piani regolatori di domande per la costruzione di edifici di culto. Questo quando non si procede alla demolizione di edifici di culto delle Chiese non riconosciute, come è avvenuto per la Chiesa Ortodossa Serba, Per il testo della legge vedi.: <http://licodu.cois.it/435/view>.



Religiosa Islamica di Macedonia (IRCM)⁶⁷. Inutilmente i Bektashi hanno cercato di recuperare i loro beni, perché l'IRCM, appoggiata dal Governo, sostiene la legittimità della requisizione, motivandola con il fatto che la comunità mussulmana riconosciuta dalla legge macedone è una sola e rappresenta tutti i musulmani di Macedonia.

Questo atteggiamento ha suscitato numerose polemiche a livello internazionale, tanto che nel 2007 il legislatore macedone ha varato una nuova legge sullo *status* giuridico delle Chiese, delle comunità religiose o dei gruppi religiosi⁶⁸. Questa legge è frutto del delicato equilibrio tra pressioni internazionali⁶⁹ e negoziati con le comunità religiose del paese. Essa regola lo *status* giuridico delle Chiese, delle comunità religiose e dei gruppi religiosi, l'erogazione del servizio religioso, l'effettuazione della preghiera e delle cerimonie religiose, l'istruzione religiosa e le attività educative, le finanze delle Chiese, delle comunità religiose e dei gruppi religiosi. La nuova legge ripropone la divisione delle confessioni religiose in "Chiese", "comunità religiose" e "gruppi religiosi", tuttavia non definisce il significato di questi termini. Essa mantiene il divieto di costituire più di un gruppo o confessione religiosa per ogni culto, ai fini della registrazione nel "Registro statale dei culti" e stabilisce all'art. 21 il principio di collaborazione tra lo Stato e i diversi culti, fermo restando l'obbligo di ottenere un permesso delle autorità prima di celebrare riti religiosi al di fuori degli edifici di culto ufficialmente riconosciuti come tali. La persistenza di questa discriminazione ha indotto i Bektashi albanesi a richiedere e ottenere all'interno dell'accordo di cooperazione con lo Stato albanese (art. 9) la

⁶⁷ Nel suo "atto costitutivo" [Kushtetuta] la *Bashkësisë Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë* del 24 luglio 2008 afferma nel preambolo essere l'organizzazione unica di tutto l'Islam per poter meglio perseguire i suoi scopi e d'incamerare a questo fine tutti i beni delle precedenti organizzazioni islamiche in Macedonia. <http://www.bim.org.mk/kushtetuta.pdf> (ult. acc. 3 ott. 2011)

⁶⁸ La legge è stata adottata nel settembre del 2007 ed è entrata in vigore il 1° maggio dell'anno successivo. Cfr.: *Ligj për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz*, (Legj 20.10. 2007, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, n. 113), <http://licodu.cois.it/434/view>.

⁶⁹ Su questa questione sono intervenuti sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti, chiedendo che la legge riconoscesse la piena libertà religiosa e in particolare consentisse di registrare, senza alcuna discriminazione, le diverse confessioni presenti nel paese. In particolare vi è stata una presa di posizione del Consiglio dell'Unione d'Europa per il tramite della Commissione di Venezia. Venice Commission [22/03/2007] CDL-AD(2007)005, *Opinion on the Draft Law on the Legal Status of a Church, a Religious Community and a Religious Group of "the former Yugoslav Republic of Macedonia"* adopted by the Venice Commission at its 70th Plenary Session (Venice, 16-17 March 2007).



protezione dei propri fedeli. fuori dai confini nazionali⁷⁰. Lo scontro interconfessionale – tra Ortodossi della Chiesa Serba e di quella Macedone e tra mussulmani dell' IRCM e Bektashi - è persistente come prova il recente incendio di una Teqe a Teteva⁷¹.

Incerta appare la tutela della libertà religiosa per gli evangelici montenegrini, ma la loro presenza non è distribuita nelle aree albanofone del paese⁷². La più consistente di queste si trova certamente nel sud-est del paese, specialmente a Ulcinj, ma in questa località non è segnalata né una comunità evangelica né Bektashi. Le stesse considerazioni valgono per la Çamëria, regione posta a sud dell'Albania, in territorio greco.

6 - Gli accordi di cooperazione: un modello esportabile?

Viene da chiedersi se il modello di relazioni tra Stato e comunità religiose, adottato in Albania, possa costituire un utile riferimento per chi voglia risolvere in modo pacifico le tensioni interconfessionali, soprattutto quando queste sono connesse a quelle etniche e i gruppi religiosi ai quali il sistema di relazioni dovrebbe riferirsi hanno assunto nel tempo la struttura di comunità, intrecciando gli elementi di afferenza religiosa con quelli etnici e linguistici.

Guardando all'area dei Balcani occidentali rileviamo che il Consiglio d'Europa, per il tramite della Commissione di Venezia ha

⁷⁰ È pur vero che sia i Bektashi sia la Fratellanza Evangelica sono organizzazioni a carattere religioso che hanno ramificazioni a livello internazionale, ma è certo che la protezione dei loro fedeli residenti all'estero per il tramite dello Stato albanese e mediante le clausole dell'accordo di collaborazione alimenta i progetti di chi si batte per l'unità anche politica dell'Albania etnica.

⁷¹ T. BLUSI, *Kreu i Bektashinjve: Po më kërcënojnë me jetë*, in *Gazeta Shqiptare on line*, 29 sett. 2011, <http://www.balkanweb.com/gazetav5/artikull.php?id=104861> (ultimo accesso 29 sett. 2011).

⁷² Attualmente i rapporti tra le confessioni religiose in Montenegro sono caratterizzate da forti tensioni sfociate recentemente nell'aggressione ad opera di preti ortodossi appartenenti alla Chiesa ortodossa serba nei confronti dei Testimoni di Geova che avevano organizzato a Danilovgrad una cerimonia pubblica per ricordare l'opera di un loro correligionario, regolarmente muniti di idonea autorizzazione.

La riunione è stata subito interrotta da preti ortodossi, intervenuti numerosi, i quali hanno chiesto a gran voce e ottenuto l'immediato scioglimento della riunione, minacciando gli astanti e informandoli che, nel caso di nuove raduni, essi avrebbero provveduto a dar fuoco al locale e ai partecipanti alla riunione. Cfr.: *Montenegro: Commemorazione dei Testimoni di Geova interrotta dal clero della Chiesa Ortodossa Serba*, 22 aprile 2011, <http://www.cristianitestimonidigeova.net/articolo.aspx?Articolo=1882> (ult. acc. 1 sett. 2011).



“suggerito” alla Macedonia come al Kosovo di percorrere la strada del riconoscimento per legge dei singoli culti, affidando a una scelta unilaterale dello Stato le modalità e i tempi con i quali inserire le confessioni religiose nel circuito democratico, spesso disconoscendo la loro natura complessa di comunità, piuttosto che di confessione. A ispirare questa scelta sembra essere stato il modello di relazioni adottato dal Belgio, paese diviso a base linguistica ed etnica, che deve essere sembrato quello più utilizzabile, per le proprie caratteristiche, nell’area balcanica⁷³. Certamente questa impostazione ha trovato ulteriori riscontri per quanto riguarda la Repubblica di Macedonia nel modello bulgaro. Questa scelta è stata condizionata dall’esistenza nella paese di una religione prevalente, quella ortodossa, e di una consistente componente mussulmana, oltre alla presenza di comunità etnico-religiose di minore entità⁷⁴. Il ruolo predominante della confessione ortodossa in Bulgaria – condizione comune a molti paesi dell’area balcanica – ha consigliato il ribaltamento della struttura del Millet a suo tempo adottata dall’Impero Ottomano per governare la comunità ortodossa e inserirla nel circuito statale e del diritto.

⁷³ La tendenza degli organismi internazionali che si propongono l’individuazione di parametri attraverso i quali addivenire alla regolamentazione pacifica delle controversie è spesso quella di utilizzare modelli altri, rispetto alla tradizione del paese oggetto della loro attenzione, imponendo formanti estranei al sistema giuridico nel suo complesso. Uno dei formanti la cui modificazione è più gravida di conseguenze riguarda certamente le relazioni con le entità religiose, soprattutto quando la loro configurazione è un elemento caratterizzante del territorio. È quanto avvenuto in Kosovo ad opera dell’amministrazione di mandato, la quale ha operato guardando all’esperienza belga, piuttosto che a quella autoctona. Non è escluso che su questa scelta abbia inciso il fatto che la maggior parte dei giuristi incaricati di redigere le linee guida di intervento erano in maggioranza ... belgi !

Sugli interventi relativi alla modifica dei formanti attraverso provvedimenti *octroyée*: **R. SACCO**, *Sistemi giuridici comparati*, 2^a ed., Utet, Torino, 2002; **P. BISCARETTI DI RUFFIÀ**, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, 6^a ed., Giuffrè, Milano, 1988; **G.G. BOGNETTI**, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Giappichelli, Torino, 1994; **B. MARKESINIS**, *Comparative Law in the Courtroom and Classroom. The story of the Last Thirty-Five Years*, Hart Publ., Oxford-Portland Oregon, 2003, trad. it., *Il metodo della comparazione. Il retaggio del passato e le sfide del futuro*, Giuffrè, Milano, 2004; **L. PEGORARO, A. RINELLA**, *Introducción al Derecho Publico Comparado*, UNAM, Ciudad de Mexico, 2006, e Palestra, Lima, 2006.

⁷⁴ In base al censimento del 2002 il 64 % della popolazione appartiene all’ortodossia: una parte dei fedeli afferisce alla Chiesa Ortodossa Macedone autocefala nata nel 1967, mentre la Chiesa Ortodossa Serba ha costituito un proprio Esarcato, che ha preso il nome di Archidiocesi d’Ohrid, con sede in questa. I musulmani sono il 33,3% della popolazione, costretti dalla legge sulla libertà religiosa a far parte di un’unica comunità. Diffusamente: **K. IVANOVA PETROVA**, *La Corte Costituzionale della Repubblica macedone*, cit., p. 3.



Ma in Bulgaria, garantita da accordi internazionali, era stata creata una struttura unica di comunità per i mussulmani, a composizione obbligatoria, per tutti coloro che facevano riferimento al culto islamico e all'etnia turca⁷⁵. Questa soluzione istituzionale aveva alla base la propensione delle confessioni ortodosse dominanti a non farsi carico di rispettare le diverse componenti dell'Islam, consentendo loro di mantenere la loro identità con il risultato di mortificarne le possibilità di dinamismo e sviluppo culturale autonomo, ma con l'effetto di produrre una graduale assimilazione della comunità islamica, grazie alla sua perdita progressiva d'identità. Il risultato è stato per la comunità turco-islamica di Bulgaria di cercare nel ritorno in Turchia la soluzione dei propri problemi, producendo però notevoli tensioni politiche e atteggiamenti di tipo revanscista⁷⁶. Chi ha sostenuto e sostiene oggi questa soluzione dimentica che essa può ben operare dove l'Islam è minoranza, come avvenne appunto in Bulgaria, ma nulla depone sulla sua efficacia dove l'Islam è maggioritario, come è invece il

⁷⁵ Intendiamo riferirci al Trattato di Santo Stefano siglato tra la Russia e l'Impero ottomano il 3 marzo 1878, che pose fine alla guerra e sancì il riconoscimento da parte ottomana dell'indipendenza di Serbia, Montenegro e Romania. Con l'art. 11 del Trattato di Santo Stefano, la Bulgaria garantisce che le proprietà mobili e immobili dei mussulmani che abitano nel Paese rimarranno di proprietà dei mussulmani e che la Costituzione che verrà emanata garantirà i loro diritti. Le clausole del trattato a favore della Russia vennero contestate dall'Inghilterra e dall'Austria-Ungheria, che ottennero di modificarle nel Congresso di Berlino del giugno-luglio 1878. Questo Congresso si concluse con il Trattato di Berlino. Questo Congresso si concluse con il Trattato di Berlino che venne stipulato il 13 luglio 1878 da Regno Unito, Austria-Ungheria, Francia, Germania, Italia, Russia e l'Impero Ottomano.

⁷⁶ Al momento dell'indipendenza la componente islamica costituiva il 34% della popolazione bulgara. Mentre molti turchi preferirono emigrare in Turchia, altri invece si chiusero nella loro comunità etnica. L'art. 42 della Costituzione di Tirnovo del 1879 affermava che: "Le attività ecclesiastiche dei cristiani che non professano il cristianesimo ortodosso e gli eterodossi (gli infedeli) sono gestite dalle rispettive autorità ecclesiastiche, ma sotto la sorveglianza del Ministro incaricato e secondo le leggi che saranno emanate per questa materia" (<http://licodu.cois.it/127/view>).

Viene così varato un *Regolamento provvisorio per l'attività religiosa dei cristiani, mussulmani e ebrei* 1880. Привременни правила за духовното управление на християните, мюсюлманите и евреите 1880, Дв. 56 от 9.VII.1880. Col passare degli anni ci si rende conto che una normativa di carattere generale non basta a regolare la vita della comunità mussulmana e trascorsi 15 anni, nel 1895, viene emanato il *Regolamento provvisorio sull'attività ecclesiastica dei mussulmani* che si occupa delle attività della confessione mussulmana e ne stabilisce la struttura: Виешни правила за духовното управление на мюсюлманите 1895, Дв. 210 от 26.IX.1895.

Per gli Statuti frutto dell'autonoma attività normativa della comunità mussulmana di Bulgaria vedi <http://licodu.cois.it/4/9/3>. Per un confronto tra il modello di relazioni tra Stato e comunità religiose adottato in Bulgaria e Albania si veda: G. CIMBALO, *L'esperienza dell'Islam dell'Est*, cit., pp. 71-104.



caso del Kosovo oppure dove i gruppi etnico-religiosi di maggioranza relativa sono al loro interno fortemente frammentati, come in Macedonia⁷⁷.

Questa strada può portare e ha portato a forzature che impongono convergenze e convivenze obbligate, sia fra i mussulmani che tra gli ortodossi, anche quando le differenze sono nella storia stessa delle comunità, con il risultato di dar vita ad una conflittualità interreligiosa e interetnica destinata ad aumentare e produce la creazione aree delimitate nelle quali sono costretti i gruppi etnico-religiosi, mentre intorno ad esse si sviluppa la pulizia etnica messa in atto dagli stessi correligionari nei confronti dell'organizzazione religiosa concorrente. La creazione di queste enclaves a composizione omogenea, fa ricorso a sotto-sistemi confessionali che non trovano alcuna protezione a livello giuridico e usa le comunità etnico-religiose come gabbie nelle quali rinchiudere i diversi gruppi di popolazioni, degenerando col tempo nella guerra civile.

Le esperienze sviluppatesi in altri paesi consiglierebbero un modello di pluralismo religioso che consenta ad ogni comunità la possibilità di organizzarsi intorno ai propri principi, accettando il pluralismo confessionale come uno dei formanti dell'ordinamento giuridico, scelta peraltro conforme alla storia e alle tradizioni religiose di queste popolazioni.

È quanto è invece avvenuto in Albania dove il modello di relazioni, basato sulla negoziazione dello Stato con i singoli gruppi religiosi ha prodotto convivenza nella diversità, stimolato dall'adozione del principio di laicità, di separazione, di pluralismo. Uno dei motivi

⁷⁷ L'utilizzazione della comparazione e soprattutto l'innesto di modelli e di formanti in altri ordinamenti è un'operazione delicata che va accompagnata da uno studio attento delle tradizioni giuridiche, del contesto storico politico, della composizione etnico-religiosa delle popolazione, elementi questi tutti di primaria importanza per dare efficacia al nuovo modello istituzionale. La sottovalutazione o l'errata valutazione anche solo alcuni degli elementi produce un fenomeno di rigetto che rischia di degenerare nella guerra civile e nella crisi delle istituzioni. Su questi problemi in generale si veda: **R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI**, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, Paris, 2002; **G. LOMBARDI**, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano, Giuffrè, 1986; **A. PIZZORUSSO**, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, Giuffrè, 1995; **G. DE VERGOTTINI**, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, Cedam, 2007.

Sulla comparazione per ciò che attiene i rapporti tra stato e Chiese e le confessioni/comunità religiose: **F. ONIDA**, *L'interesse della comparazione negli studi di Diritto Ecclesiastico, La legislazione ecclesiastica*, in *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, ISAP, Vicenza, 1967, p. 603 ss.; **F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA**, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al Diritto Ecclesiastico Comparato*, il Mulino, Bologna, 2004.



per i quali ciò è stato possibile dipende dalla particolare struttura dell'Islam albanese, per sua natura pluralista e rispettoso delle diversità religiose al suo interno e quindi all'esterno di esso. Appare perciò significativa e utile l'analisi che abbiamo sviluppato, anche in questa sede, se si vogliono cogliere gli aspetti caratterizzanti del sistema di relazioni⁷⁸.

Se si guarda al mutamento della composizione etnica e religiosa dei popoli d'Europa e alle trasformazioni indotte da un gigantesco e inarrestabile movimento migratorio, se si tiene conto della trasversalità delle esperienze, della diffusione e della contaminazione dei linguaggi e dei pensieri, dell'evoluzione e trasformazione delle sensibilità, ben si comprende che il futuro è fatto di pluralismo e di tolleranza, alla ricerca di una convivenza possibile⁷⁹.

La scelta dell'omogeneità territoriale, anche ottenuta attraverso la pulizia etnica è foriera di divisioni e di odi, oltre che di futuri conflitti.

Oggi che il panorama religioso è complicato non solo dalla pesante eredità della storia, ma dalla presenza diffusa di nuovi culti che domandano diritto di cittadinanza ad est come ad ovest del continente, il vero banco di prova dei sistemi di relazione tra Stato e comunità religiose è costituito dalle aree di confine che continuano ad essere localizzate nei Balcani, da sempre crocevia della pace e della guerra in Europa. Qui, come ovunque, l'esperienza albanese può tornare utile.

ABSTRACT:

The present article deals with the Evangelical Federation in Albania and the contribution it gave to the modernization of the Albanian language. The merit acquired by this religious community makes it be included in the development of the legal relations between the State and cults, using the instrument of cooperation agreements. The agreement, which

⁷⁸ G. CIMBALO, *I rapporti tra Stato e comunità religiose in Albania*, cit., *passim*.

⁷⁹ Mi sia consentito rinviare a G. CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza. Laicità e diritto* (a cura di S. Canestrari), Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 269 – 313.; ID., *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea*, in *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma*, Atti del Congresso organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma (Bologna. 16 marzo 2007), 2008, Editoriale Scientifica Napoli, pp. 213 – 239.



is the first with a “new cults”, is analyzed by comparing it with the other signed with the historic communities of the country and in the context of the Balkans. The analysis will therefore move towards the sort of Kosovo and Macedonia and the rules governing the relations with the cults. Finally, we develop a reflection on the patterns of relationship between the State and confessions, analyzing the characteristics of legal formants used.